



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona
Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 0457639611 – fax 0457635532

Prot. n. 9292

Arcole, 03.08.2020

OGGETTO: AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL D. LGS 175/2016, ART. 5, C. 2 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”.

Il comune di Arcole non provvede in maniera diretta alla riscossione coattiva delle entrate comunali in quanto le risorse umane interne non sono sufficienti per lo svolgimento di tale servizio né dispone di alcune necessarie e qualificate professionalità (ad esempio: qualifica di ufficiali giudiziari dotati di apposita abilitazione).

Si ritiene quindi opportuno, sia sotto il profilo economico che organizzativo, procedere alla riscossione coattiva delle entrate comunali avvalendosi di soggetti esterni, di riconosciute capacità professionali, affidabilità ed esperienza, iscritti in apposito Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997.

L’affidamento “in house” è uno strumento che consente di derogare alle regole europee di evidenza pubblica in presenza di importanti strumenti di controllo da parte dell’ente affidante sulla società di capitale a totale partecipazione pubblica.

L’affidamento diretto di servizi pubblici “in house” è consentito dai principi dell’ordinamento europeo e nazionale (D.Lgs. n. 50/2016) e dalla giurisprudenza in presenza di particolari condizioni.

Il comune di Verona ha costituito la Società “So.Lo.Ri. SPA” (società a totale partecipazione pubblica) per la riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi e di altre entrate e delle prestazioni connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché per la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

L’amministrazione comunale intende pertanto procedere all’acquisizione di una minima partecipazione azionaria della Soc. So.Lo.Ri. SPA (n. 1 azione per un valore nominale di € 550,00) al fine di permettere al comune di Arcole di usufruire dei servizi di riscossione coattiva delle entrate comunali da parte della stessa società.



In allegato la proposta di deliberazione che verrà portata all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale e quindi

INVITA

Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, organizzazioni sindacali, ect.) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione allegato che sono consultabili sul sito internet del Comune di Arcole: www.comunediarcole.it in home page.

Le osservazioni e proposte devono pervenire entro le **ore 12:00 del 04.09.2020** alla PEC del comune (arcole.vr@cert.ip-veneto.net) e dovranno recare oggetto: "CONSULTAZIONE PUBBLICA ACQUISTO AZIONE SOCIETA' SO.LO.RI. SPA"



Il Sindaco

Ceretta Alessandro



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

Ufficio: TECNICO- LL.PP

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL 24-06-20 N.12

Oggetto:

Acquisizione partecipazione nella Società' SO.LO.RI. SPA

PRESENZE ALLA SEDUTA

*****	CERETTA ALESSANDRO	CARLI DAVIDE	*****
*****	TRENTIN BARBARA	BOSEGGIA STEFANO	*****
*****	LONGO MARIUCCIA	NARDI LUCA	*****
*****	GODI RICCARDO	FERRARO ANNA	*****
*****	LONGO MARIO GILBERTO	BARANA MICHELA	*****
*****	TODESCO FERNANDO	CRISTANI LAURA	*****
*****	FAVENO VITTORINA		*****

Note:



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

RICHIAMATA la seguente normativa che disciplina la materia della riscossione dei tributi e delle entrate comunali:

- il D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito nella Legge n. 248 del 02.12.2005, ed il D.Lgs 13/04/1999, n. 112, i quali prevedono che la riscossione volontaria e coattiva mediante ruolo venga svolta dagli agenti della riscossione individuati nella medesima norma, attualmente costituiti dalle società Equitalia spa (dal 01/06/2016 Equitalia Servizi di Riscossione Spa) e Sicilia Riscossioni spa;
- il D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/2011, con cui è stato modificato il sistema della riscossione ordinaria e coattiva dei Comuni, prevedendo, a partire dal 01/01/2012, la possibilità per gli stessi di effettuare quella coattiva tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale, a prescindere dalla scelta delle modalità (gestione diretta, affidamento esterno o in house), mentre l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del medesimo decreto ha previsto che Equitalia spa, con riferimento agli enti locali e rispettive partecipate, cessi le attività di cui trattasi;
- la Legge n. 23/2014, art. 10, co. 1, lett. c), la quale ha previsto un riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, rinviando il tutto all'adozione di un testo unico di riferimento che disciplini e modifichi in modo organico la materia; in particolare, il medesimo testo avrebbe dovuto revisionare l'ingiunzione di pagamento e prevedere l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara (nel rispetto della normativa europea) e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, e l'allineamento degli oneri e dei costi della riscossione ad una misura massima;

CONSIDERATO che:

- il servizio di riscossione coattiva costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, e rappresenta un fondamentale strumento nel contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi, dovendo pertanto essere svolto secondo modalità e criteri tali da assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
- la nuova "contabilità armonizzata" conferisce notevole rilevanza alla fase di riscossione delle entrate ai fini della relativa contabilizzazione, tenuto conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (nel quale devono essere accantonate le somme di incerta riscuotibilità) è



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

voce di costo che influisce negativamente sugli equilibri di bilancio, che deve essere finanziata con mezzi propri, e che va pertanto costantemente monitorata;

- le risorse interne non sono sufficienti per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, non disponendo oltretutto il Comune della necessaria professionalità (qualifica di ufficiali giudiziari dotati di apposita abilitazione);
- l'Ente non ritiene altresì di costituire allo scopo una propria società, atteso che i relativi volumi non giustificherebbero l'economicità dell'operazione;

RITENUTO quindi opportuno, sotto il profilo sia economico che organizzativo, procedere alla riscossione coattiva delle entrate comunali avvalendosi di soggetti esterni di riconosciute capacità professionali, affidabilità ed esperienza, iscritti all'apposito Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, in grado di fornire garanzia di un corretto svolgimento delle funzioni assegnate;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, nonché a seguito della abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono regolati, oltreché dalle disposizioni di settore, dalla normativa e dai principi generali dell'ordinamento europeo (e della Corte di Giustizia);
- il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del medesimo), che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite soggetto privato, con il fine di garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;
- l'affidamento diretto "in house" è uno strumento che consente di derogare alle regole europee di evidenza pubblica in presenza di importanti strumenti di controllo da parte dell'Ente affidante sulla società di capitali a totale partecipazione pubblica, che rendono la stessa, anche se giuridicamente distinta dall'Ente, una "longa manus" del soggetto affidante; in altri termini, il modello dell' "in house providing" richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell'ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio (Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Lazio -Adunanza del 19/12/2014);

CONSIDERATO che:

- l'affidamento diretto di servizi pubblici a società in house è consentito dai principi dell'ordinamento europeo, nazionale (D.Lgs. 50/2016) e dalla giurisprudenza in presenza delle seguenti condizioni:



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

- a) la partecipazione pubblica totalitaria, con esclusione della partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata al capitale di una società in house, salvo l'eccezione prevista dall'art. 5 c. 1 lett. c D.lgs. 50/2016;
- b) l'ente pubblico controllante deve esercitare una funzione di controllo pari a quella esercitata sui propri servizi ("controllo analogo");
- c) la previsione statutaria ad operare in via esclusiva o prevalente in favore dell'amministrazione pubblica partecipante;
- d) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amm. aggiudicatrice controllante;
- *quanto al "controllo analogo" (lettera b sopra indicata), la giurisprudenza ha chiarito che è configurabile anche ove la società in house sia posseduta da diverse amministrazioni. In tal caso il controllo analogo deve intendersi assicurato anche se esercitato dall'ente affidatario non individualmente, ma congiuntamente dagli enti associati (controllo plurimo) (in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. C183/11 del 29/11/2012 ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 2660/2015 Reg. Prov. Coll. n. 09943/2014 Reg. Ric.); ciò presuppone che il Comune controlli l'organismo partecipato in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali (a cui deve tendere la partecipata), di organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle partecipate, ai contratti di servizio, alla qualità delle prestazioni erogate ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. E', pertanto, necessario che si realizzi quello che è definito un "controllo strutturale", sotto il profilo sostanziale, di direzione strategica e gestionale;*

RITENUTO quindi di aderire ad una società a totale partecipazione pubblica che soddisfi le vigenti normative di settore, onde pervenire alla gestione della riscossione coattiva di tutti i tributi e delle entrate comunali;

CONSIDERATO che il Comune di Verona ha costituito la società So.Lo.Ri. spa (società a totale partecipazione pubblica che corrisponde alle condizioni di cui all'art. 3, comma 27, L. n. 244/2007) per la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle prestazioni connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché per la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate;



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

VISTO l'art. 8 "Controllo analogo" dello Statuto della stessa società, il quale stabilisce: "Le Amministrazioni socie hanno il potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della SO.LO.RI. Spa ed esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri uffici e/o servizi interni (omissis). Il controllo analogo da parte dei soci diversi dal Comune di Verona è esercitato attraverso un organo di controllo disciplinato da apposito regolamento e a detto organo potrà far parte un rappresentante per ciascun socio (omissis)";

ATTESO, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, che la soc. So.Lo.Ri. Spa può dirsi rispettosa del dettato normativo, tenuto conto che la stessa risulta operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

VISTO il D.lgs. n. 175 del 19/08/2016, entrato in vigore il 23.09.2016 "TESTO UNICO in materia di Società a partecipazione pubblica "ed in particolare: l'art. 2, comma 1, lett. O) sulle società in house; l'art. 5 sugli oneri di motivazione analitica per l'acquisto di partecipazioni e dato atto che lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune e con manifesti affissi in luoghi pubblici dal _____ al _____ l'art. 8 sull'acquisto di partecipazioni in società già costituite;

RITENUTO di dover procedere quindi all'approvazione dello Statuto della società So.Lo.Ri. Spa, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 54 del 18/09/2013 (allegato "A"), nonché all'acquisto di n. 1 (una) azione del capitale sociale della medesima compagine, per un valore nominale pari indicativamente a euro 550,00, salvo più precisa determinazione all'atto formale dell'acquisto;

VISTO il parere espresso dal Revisore..... ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), dello stesso TUEL;

SI PROPONE

1. **DI ACQUISIRE**, per tutto quanto sopra esposto che si dà qui per riportato, una partecipazione minoritaria nella società a totale proprietà pubblica So.Lo.Ri. Spa, al fine di



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

procedere tramite la stessa alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali;

2. **DI APPROVARE** allo scopo il relativo Statuto, nel testo unito alla presente (allegato "A");
3. **DI DARE ATTO CHE** con successivi provvedimenti dei competenti organi saranno acquistate n. 1 (una) azione della società, per un valore nominale indicativo di Euro 550,00, oltreché assunte le necessarie determinazioni per lo svolgimento del servizio;
4. **DI PRECISARE**, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che in sede di successivo affidamento del servizio dovrà essere preventivamente valutata la congruità economica dell'offerta, con indicazione delle idonee motivazioni circa le ragioni del mancato ricorso al mercato, fermo restando quanto comunicato dal Presidente ANAC in data 3.08.2016 per la fase di transizione (chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del codice dei contratti);
5. **DI PRECISARE CHE** l'Ente si riserva comunque la possibilità di poter continuare a ricorrere, per il medesimo servizio, all'ausilio di soggetti terzi, nelle forme di legge;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 - 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 - fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

**Oggetto: Acquisizione partecipazione nella Società' SO.LO.
RI. SPA**

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì,

Il Responsabile del servizio

PARERE: in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì,

Il Responsabile del servizio

DELIBERAZIONE DEL _____ N. _____

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni denominata "Società Locale di Riscossione S.p.A." (in sigla "So.Lo.Ri. S.p.A.")

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Verona.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'eventuale proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio deve altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica (anche certificata) con la preferenza di indirizzi a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora la preferenza non sia espressa, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) ed è diviso in numero 1000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500 (cinquescento) ciascuna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Considerata la particolare natura della Società e' esclusa l'emissione dei titoli azionari e quindi gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali sulla partecipazione sociale saranno stipulati unicamente mediante atto notarile con conseguente iscrizione nel libro soci a pena di inopponibilità nei confronti della Società. In ogni caso tali atti saranno efficaci nei confronti della Società dal momento della loro iscrizione nel libro soci.

Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le regioni e provincie autonome, le Provincie, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

La Società è a totale capitale pubblico; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di Società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 codice civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Le azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del presente Statuto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 codice civile.

ART. 7 - AZIONI

Il trasferimento delle azioni avviene al valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna. Fermo restando quanto sopra, in caso di trasferimento delle azioni a qualunque titolo, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, fatto salvo il caso di esperimento di gara ad evidenza pubblica nei casi di legge, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, con posta elettronica certificata, il quale ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della Società.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della Società di nuova emissione.

ART. 8 - CONTROLLO ANALOGO

Le Amministrazioni socie hanno il potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della Società spa ed esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri uffici e/o servizi interni, nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità funzionali previste dai contratti di servizio.

Il controllo analogo da parte dei soci diversi dal Comune di Verona è esercitato attraverso un organo di controllo disciplinato da apposito regolamento e detto organo potrà far parte un rappresentante per ciascun socio.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici degli Enti partecipati.

La Società procederà comunque ad inviare alle Amministrazioni controllanti copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 9 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori,
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente il budget di esercizio ed i piani degli investimenti.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano locale ad ampia diffusione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma c.c..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

ART. 15 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia dell'organo di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

Per l'intervento in assemblea non è richiesto il preventivo deposito delle azioni in quanto come indicato in precedenza la Società non emette i certificati azionari.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

ART. 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Si considerano presenti tutti i soci che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Ai rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

ART. 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società e' amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque membri in presenza delle condizioni di legge (art. 4 quinto comma D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, sue successive modifiche). Nel caso si scelga la composizione a cinque membri, e il Comune di Verona debba nominare più di un componente, è assicurata la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono nominati dall'Assemblea dei soci in ottemperanza anche dei criteri previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 in materia di rappresentanza di genere.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e' incompatibile con la qualita' di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Verona o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e in ogni caso soggiace alla normativa nazionale in tema di incompatibilita' degli incarichi.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 24 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

ART. 25 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale di Verona il bilancio d'esercizio approvato ed ogni altro documento richiesto dal Consiglio Comunale stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nominati dal Comune, devono inviare entro il 31 Dicembre di ogni anno al Sindaco, al Consiglio Comunale ed al Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali del Comune, una relazione sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

ART. 26 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

I compensi degli organi della Società sono sottoposti alla disciplina generale in materia di partecipazioni pubbliche e, ove ammissibili, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio con la modalità stabilita dall'Assemblea.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 28 - IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 2409 quater codice civile, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2409 quinquies codice civile.

La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

ART. 29 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.

ART. 30 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di Revisione tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.